

## **Osservazioni dell'ANEA al DCO 274/2015/R/Idr dell' AEEGSI del 04 Giugno 2015 “Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato”**

L'ANEA (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 274/2015/R/IDR dell'AEEGSI, “Criteri per la predisposizione di una più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato” di seguito DCO 274/2015.

- **Q1. Si condivide la struttura di «convenzione tipo» sopra individuata (Box 5)? Esplicitare le eventuali modifiche e/o integrazioni che si propone di apportare, fornendone adeguata motivazione**

Si condividono i contenuti generali definiti nella struttura di convenzione. Tuttavia, ai fini di una più semplice e immediata lettura della convenzione, si reputa la struttura estremamente stringata. Alcuni aspetti, come ad esempio la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio dovrebbero avere visibilità già nella struttura della Convenzione. Si fa notare infine che la maggior parte delle convenzioni in esercizio, presentano una struttura diversa rispetto alla struttura proposta nel DCO, soprattutto quelle che i cui rapporti contrattuali hanno raggiunto la necessaria stabilità avendo acquisito anche la presenza degli Enti finanziatori.

- **Q2. Si condivide l'attribuzione (Box 6) dei contenuti minimi della convenzione tipo alle diverse sezioni in cui si propone di articolare la stessa?**

Salvo quanto indicato nel quesito Q1, si reputa sicuramente utile e vantaggioso indicare i contenuti minimi essenziali per ciascuna parte della Convenzione, richiamando gli obblighi normativi contenuti nell'art. 151 del D.Lgs. 152/2006.

- **Q3. Si condivide l'impostazione prospettata?**

Al fine di avere un quadro organico d'insieme della convenzione tipo, e soprattutto per comprendere gli orientamenti sulle correlazioni tra le varie tematiche trattate all'interno del documento, si ritiene auspicabile che l'Autorità comunichi i propri orientamenti di tutta la struttura della convenzione tipo e non solo su singoli aspetti specifici.

- **Q4. Quali osservazioni si ritiene di formulare in relazione a tale problematica?**

Considerata la situazione di «monopolio di fatto» del gestore sull'erogazione dei servizi c.d. post contatore, si condivide l'orientamento dell'Autorità di disciplinarli nella convenzione tipo. Mentre si reputa che la disciplina degli altri servizi idrici in convenzione possa limitare il principio di libera concorrenza, alla quale gli stessi servizi sono assoggettati.

- **Q5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in ordine alla possibilità di ricomprendere nel perimetro dell'affidamento al gestore d'ambito le attività di raccolta e depurazione di tutte le acque reflue, comprese quelle di origine meteorica?**

L'eventuale assoggettamento della gestione delle acque meteoriche nel perimetro del SII è una tematica di sicuro rilievo e di difficile soluzione. Per tale ragione l'Associazione ANEA ha costituito apposito gruppo di lavoro per approfondire la problematica sia da un punto di vista normativo/legale che tecnico/gestionale. Nelle prossime settimane, a completamento del lavoro svolto dal gruppo, si inoltreranno a codesta Autorità le conclusioni emerse.

- **Q6. Alla luce delle nuove regole introdotte dal Decreto Sblocca Italia, si condivide l'interpretazione delle vigenti disposizioni normative in ordine all'individuazione dei servizi sottoposti alla regolazione tariffaria dell'Autorità? Quali eventuali criticità si ritiene di poter segnalare al riguardo?**

Si condivide l'orientamento dell'Autorità, in particolare nella definizione di tariffe correlate ai costi dei singoli servizio ricompresi nel SII.

- **Q7. Si condivide l'orientamento di prevedere nell'ambito della convenzione tipo una disciplina che condizioni le eventuali modifiche della durata originariamente prevista?**

Si condivide pienamente l'orientamento dell'Autorità di modificare la durata della Convenzione al verificarsi di eventi sostanzialmente influenti sulla gestione del SII. Tuttavia devono essere chiaramente individuate le cause che possano far prefigurare la proroga della gestione.

- **Q8. Si condivide l'orientamento prospettato riguardo alla definizione di equilibrio economico finanziario?**

Pur condividendo i riferimenti e le difficoltà rappresentati da AEEGSI, l'esigenza del settore è quella di avere dei riferimenti operativi che lascino meno spazi alle soggettività a garanzia di una maggiore oggettività nell'individuazione dell'equilibrio economico finanziario ed una più equa e pertinente ripartizione del rischio tra le parti.

Necessita, quindi, stabilire modalità più dettagliate per il dimensionamento dell'equilibrio economico e finanziario o l'inserimento di modalità di accertamento da parti di terzi come peraltro previsto dall'art. 3bis del DL 138/2011. Mentre per ciò che concerne il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario si propone di far riferimento alle modalità già definite nei precedenti contratti di finanziamento già in esercizio per i quali si è trovato il consenso di tutte le parti interessate. In tali occasioni si è fatto riferimento al parametro ADSCR quale unico valido indicatore per determinare in modo semplice il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario.

- **Q9. Quali ulteriori strumenti si ritiene utile suggerire in relazione all'obiettivo di raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione?**

Si ritiene che ulteriori strumenti per il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, non debbano essere previsti in convenzione ma su specifiche disposizioni dell'AEEGSI volti a sanare specifiche e peculiari situazioni riscontrabili in alcune realtà.

- **Q10. Si condivide l'ipotesi di prevedere, nell'ambito della convenzione tipo, le descritte misure volte ad incentivare l'accorpamento delle gestioni, nonché a produrre effetti penalizzanti per i soggetti che non si adeguano al rappresentato quadro normativo?**

Pur condividendo la necessità di definire misure volte ad incentivare l'accorpamento delle gestioni, non si ritiene opportuno disciplinare queste all'interno della Convenzione tipo che verrà sottoscritta dal gestore che già dovrà disporre dei requisiti di unicità previsti per legge. Inoltre, in analogia a quanto proposto nel quesito Q9, considerato che i processi d'accorpamento interesseranno soltanto alcune realtà, si ritiene opportuno regolamentare tale aspetto con specifiche disposizioni dell'AEEGSI e non nella convenzione tipo che, per definizione, deve essere applicata su tutte le realtà.

- **Q11. Si ritiene condivisibile la procedura di subentro che si intende prevedere nelle convenzioni tipo, con riferimento ai casi di gestioni d'ambito conformi alla normativa che giungono a scadenza?**

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

- **Q12. Quali ulteriori elementi si suggerisce di tenere in considerazione nella valorizzazione del valore residuo dei cespiti?**

Posto che il valore residuo dei cespiti non debba costituire una barriera all'entrata e che quindi debba essere il più basso possibile, si ritiene che detto valore non possa essere quantificato unicamente sulla base dei costi d'investimento sostenuti, ma sia anche correlato con il grado di funzionalità dei cespiti. Ciò potrebbe essere d'incentivo al gestore uscente a mantenere in efficienza le opere e gli impianti.

Circa la modalità di quantificazione del valore residuo dei cespiti si suggerisce di rivedere la formula contenuta nel MTI e riproposta nel DCO, non prevedendo il deflatore e ricomprendendo gli investimenti dell'ultimo biennio di gestione.

Si sottolinea inoltre che il valore residuo dei cespiti non può corrispondere al valore di subentro che deve essere quantificato sulla base anche di altri valori (magazzino, circolante, ecc.).

- **Q13. Si condivide l'orientamento di prevedere l'obbligo in capo al soggetto competente di quantificare il valore residuo dei cespiti del gestore uscente in coerenza con la "Ricognizione delle opere" allegata alla convenzione tipo? Quali tempi si ritengono congrui per l'aggiornamento del citato Allegato "Ricognizioni delle opere"?**

Anche in coerenza con quanto riportato nel quesito Q12, piuttosto che legare il valore residuo dei cespiti alla ricognizione delle opere, documento allegato alla Convenzione, si ritiene preferibile correlarlo ad un documento che attesti il valore dei cespiti al momento del subentro.

- **Q14. Si condivide la necessità di introdurre, tra le clausole convenzionali, le misure prospettate relativamente alle eventuali proroghe?**

Si condivide l'orientamento dell'Autorità

- **Q15. In particolare, si ritengono condivisibili i criteri individuati ai fini della determinazione della durata della proroga che troverebbe applicazione in caso di mancato pagamento del valore di subentro entro il termine previsto?**

Si reputa che la durata della proroga non debba essere diversa in funzione del modello organizzativo adottato dell'EGA. Si condivide invece la necessità di definire ex-ante una durata massima della proroga in caso di mancato pagamento del valore residuo dei cespiti al subentrante.

- **Q16. Si condivide l'ipotesi di prevedere meccanismi semplificati per il riconoscimento delle passività pregresse in capo alle gestioni cessate ex lege?**

Si reputa condivisibile meccanismi semplificati di riconoscimento delle passività pregresse per le gestioni cessate ex lege, soprattutto con riferimento alla fattispecie dei Comuni precedentemente gestiti in economia.

- **Q17. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in ordine alla garanzia fideiussoria prestata dai gestori?**

Pur condividendo uno strumento atto a garantire risorse per la realizzazione degli interventi, occorre precisare se il costo della garanzia fideiussoria deve essere imputato in tariffa o meno e se la garanzia fideiussoria copre il valore complessivo degli investimenti o al netto di eventuali contributi pubblici (in taluni casi la distinzione è determinante).

*Roma, lì 07 Luglio 2015*

